

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5829 del 01/12/2020
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 e L.R. n. 13/2015. Ditta: IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL - Cesena (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN LEO, VIA MARECCHIESE, 15, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 3829 del 04.03.2020. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 1130 del 20.08.2015 e s.m..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5991 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL - Cesena (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN LEO, VIA MARECCHIESE, 15, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 3829 del 04.03.2020. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 1130 del 20.08.2015 e s.m..

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.M. n. 69 del 28.03.2018 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che

individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione AUA rilasciata alla ditta IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 1130 del 20.08.2015, così come rettificato con atto della Provincia di Rimini n. 1420 del 12.10.2015, volturato con Atto di ARPAE n. 393 del 28.01.2019 e modificato con Atto di ARPAE n. 1495 del 27.03.2019, relativa all'impianto ubicato in Comune SAN LEO, VIA MARECCHIESE, 15 ed avente scadenza il 24.11.2030;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al n. 81 bis del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 124 e 125);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 40417 del 13.03.2020, così come integrata il 21.04.2020, 13.07.2020 e il 30.11.2020, lo Sportello Unico del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia ha trasmesso istanza (protocollo SUAP n. 3829 del 04.03.2020) presentata dalla ditta IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL avente sede legale in Comune di

Cesena (FC), Via Pio Turrone, 235 e sede dell'impianto in Comune di SAN LEO, VIA MARECCHIESE, 15, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- modifica della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, con recapito finale nel fiume Marecchia, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006, proseguimento senza modifiche – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- la società svolge attività di trattamento di rifiuti inerti da demolizione e costruzione (tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 05.02.1998), nonché di produzione di EoW costituito da granulato di conglomerato bituminoso;
- le modifiche richieste riguardano:
 - aumento del quantitativo di rifiuti messi in riserva (da 60.000 t a 65.000 t istantanee) e l'introduzione di due nuovi rifiuti (EER 170107 - tipologia 7.1 del D.M. 05.02.1998 e EER 101208 – tipologia 7.3 del D.M. 05.02.1998) aventi caratteristiche merceologiche simili ai rifiuti già autorizzati;
 - ampliamento dell'area denominata "A" che va a ricomprendere completamente l'area di insediamento dell'impianto di frantumazione/selezione, con fondo in stabilizzato;
 - ampliamento di 800 m² dell'area denominata "B", per lo stoccaggio del rifiuto EER 101208, con fondo in stabilizzato;
 - una piazzola di rifornimento carburanti nell'area denominata "C", all'esterno della tettoia esistente con relativo sistema di scarico e trattamento dei reflui delle acque di dilavamento;
 - la dismissione della linea produttiva denominata "E" di frantumazione inerti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 convertito con L. n. 40/2020, per i procedimenti iniziati successivamente al 23.02.2020, ai fini del computo dei termini istruttori, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data ed il 15.05.2020, e che pertanto,

visto che l'istanza di AUA è stata trasmessa al SUAP il 04.03.2020, l'avvio del procedimento si considera alla data del 16.05.2020;

VISTO che, con nota prot. n. 51876 del 07.04.2020, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 6/2020, in forma semplificata e in modalità asincrona alla quale hanno preso parte: Comune di SAN LEO, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF;

CONSIDERATO che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste, sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

VISTA la nota del Comune di San Leo, acquisita con prot.146278 del 10.10.2020, con la quale sono state trasmesse alcune segnalazioni di residenti relative ad emissioni odorigene;

RITENUTO ai sensi dell'art.272 bis del D.Lgs.152/06, di richiedere al gestore una relazione tecnica di livello 1 come previsto dalle linee guida ARPAE approvate con determina dirigenziale 2018-426, che identifichi tutte le sorgenti odorigene derivanti dai materiali trattati e dagli impianti, la loro individuazione in planimetria e descriva i sistemi tecnici e gestionali adottati per il contenimento delle emissioni odorigene, anche in caso di malfunzionamenti o eventi accidentali;

RITENUTO di aggiornare i limiti e le prescrizioni alla DGR 223/09 e s.m.i. per le emissioni derivanti dai silos e betoniera;

DATO ATTO che il Comune di SAN LEO, in qualità di ente competente, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 148740 del 15.10.2020, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (recupero rifiuti, scarico di acque reflue), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- nota prot. n. 41978 del 15.04.2020 con la quale il Comando Provinciale dei VV.FF. ha comunicato che agli atti risultano attività soggette al controllo dei Vigili stessi, rientranti ai punti 13.3.C, 74.3.C, 1.1.C, 12.3.C e 12.1.A, per i quali è stata presentata istanza di rinnovo periodico

di conformità antincendio, ex art. 5 del D.P.R. n. 151/2011, con validità fino al 24.06.2024;

- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, in scadenza al 24.08.2021, alla società in oggetto;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità della predetta Azienda USL, per l'assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 247,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale relativi alla comunicazione di impatto acustico, che possa darsi luogo, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nonché di aggiornare l'iscrizione nel Registro istituito ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 mediante l'inserimento dei nuovi rifiuti;

RITENUTO opportuno revocare il Provvedimento n. 1130 del 20.08.2015 della Provincia di Rimini e s.m., riportando in un unico Provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il dott. Stefano Renato de Donato, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL con sede legale in Comune di Cesena (FC), VIA PIO TURRONI, 235, e sede dell'impianto in Comune di SAN LEO - VIA MARECCHIESE, 15, di cui al foglio 6, su parti delle particelle 201, 211, 218, 259, 251 e 363, così come rappresentato nella planimetria di cui all'**Allegato "D"**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia con protocollo SUAP n. 3829 del 04.03.2020) comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, con recapito finale nel fiume Marecchia ed avente coordinate in Gauss Boaga fuso Est 4869251 N 2307832 E - competenza ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli

allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:

- l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in corpo idrico;
 - l'allegato C al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'allegato D al presente provvedimento, che riporta le planimetrie con lo stato di fatto dell'impianto e l'indicazione dei punti di emissione;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
4. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
5. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
6. di stabilire che dovrà essere comunicare tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
7. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni

previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;

8. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il Provvedimento della Provincia di Rimini n. 1130 del 20.08.2015 e s.m.;
9. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la presente AUA è valida fino al 24.11.2030. Ai fini di eventuale rinnovo, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
10. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
11. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
12. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
13. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SAN LEO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, Comune di SAN LEO, AUSL, Comando Provinciale di Rimini VVFF, HERA SpA;
14. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
17. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
18. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
19. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto

di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL, con sede dell'impianto in Comune di SAN LEO - VIA MARECCHIESE, 15, al

numero 81 ter del 01.12.2020

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, codici EER, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a) (**)	Operazioni consentite (*)
7.1	170107 - 170904	27.500	110.000	R13 - R5
7.3	101208	2.500	10.000	R13 - R5
7.6	170302	35.000	50.000	R13 - R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

(**) per l'attività di recupero R5, il superamento del limite giornaliero pari a 10 t/g è subordinato a verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- si dovrà mantenere una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti/materiali, di almeno 4 metri, lungo l'intero perimetro dell'area destinata al deposito di materiali/rifiuti in cumuli;
 - l'altezza dei cumuli non dovrà superare in nessun caso i 6 metri dalla base che li ospita;

- c. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - d. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - e. dovrà essere mantenuta un'adeguata pavimentazione idonea a prevenire l'impaludamento del sito;
 - f. dovrà essere mantenuta la cortina arborea atta a mitigare l'impatto visivo fronte strada statale;
 - g. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - h. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - i. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere depositati in appositi contenitori;
 - j. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
 - k. con riferimento alla produzione di "granulato di conglomerato bituminoso" dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
4. si rammenta che:
- a. il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
 - b. relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018 limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998 limitatamente ai quantitativi previsti all'Allegato 4, alle norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2;

- c. qualora non sussistano le condizioni di cui al punto 1. lett. a) precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- d. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- e. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- f. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO

CONDIZIONI:

- vengono individuate e definite in cartografia 3 differenti aree A, B, C per le quali è previsto il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento; data la considerevole estensione delle superfici scolanti, il sistema di raccolta e convogliamento delle acque verte principalmente sulla pendenza dei piazzali, orientato a garantire il convogliamento delle acque verso caditoie e tubazioni interrate;
- il sistema complessivo di scarico, viene caratterizzato nel “CASO 2” delle modalità di scarico contemplate dalla Delib. G.R. 14/02/2005 n. 286 e cioè nella tipologia da adottare quando “... non sono state adottate le misure atte a evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgono fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti”;
- l’area A, che con la presente modifica, amplia la superficie a 12.764 m² (7.000 asfaltati + 5.764 in stabilizzato), è destinata alla gestione (R5 + R13) del rifiuto fresato di conglomerato bituminoso (EER 17 03 02) e le acque dilavamento vengono trattate in impianto di sedimentazione + disoleazione;
- l’area B, che con la presente modifica raggiunge la superficie di 2.748 m² (piazzale in stabilizzato), è destinata alla gestione (R13) del rifiuto riconducibile a materiale ottenuto da operazioni di demolizione (EER 17 09 04 - 17 01 07 - 10 12 08), e le acque di dilavamento vengono trattate nello stesso impianto di sedimentazione + disoleazione dedicato all’area A; il dimensionamento dell’impianto, che non viene modificato, consente il trattamento dell’incremento di portata derivante dall’aumento delle aree;
- successivamente al trattamento di sedimentazione e disoleazione le acque delle aree A e B confluiscono con una condotta dedicata in un bacino di sedimentazione artificiale quest’ultimo è dotato di condotta di scarico, che funge da troppo pieno, nel fiume Marecchia (S1) e di una pompa di carico per alimentare un secondo invaso utilizzato come stoccaggio per il riutilizzo dell’acqua nel processo (bagnatura cumuli);
- l’area C, viene di conseguenza ridotta alla superficie di 100.105 m² (piazzale in stabilizzato), è destinata alla logistica (con anche il deposito della materia prima) e viabilità interna, e le acque di dilavamento vengono recapitate direttamente al bacino di sedimentazione artificiale;
- all’interno dell’area “C”, viene ampliata la zona rifornimento carburante di 50 m²

aggiungendo una piazzola esterna (non protetta da pensilina). Lo scarico parziale delle acque di dilavamento viene dotato di trattamento dei reflui (dissabbiatore e disoleatore) prima dell'immissione nel bacino artificiale; l'impianto risulta correttamente dimensionato;

- all'interno dell'area C è compresa l'area di lavaggio mezzi di 230 m² di superficie impermeabile e delimitata da cordoli; l'acqua di lavaggio priva di detergenti e l'acqua di prima pioggia vengono raccolte in un serbatoio di accumulo per il riutilizzo, previo dissabbiatore e disoleatore; le acque di seconda pioggia, tramite pozzetto scolmatore, vengono deviate verso il bacino artificiale di sedimentazione;
- di fianco agli uffici è presente un'area di lavaggio gomme: gli autotrasportatori prima di uscire dal sedime aziendale transitano in un'apposita vasca per ripulire gli pneumatici; i fanghi e le sabbie accumulate vengono periodicamente prelevati da società specializzata e portati in discarica;
- il sistema di trattamento adottato corrisponde ai criteri e parametri dettati negli indirizzi esplicativi di cui alle Del. G.R. 14/02/2005 n. 286 e Del. G.R. 18/12/2006 n. 1860;
- lo scarico nel F. Marecchia ha coordinate in Gauss Boaga F. Est 4869251 N 2307832 E;
- sono individuati come punti di campionamento:
 1. il punto ufficiale di campionamento dello scarico da posizionare dopo l'invaso artificiale di sedimentazione ed immediatamente prima del corpo idrico recettore (F. Marecchia);
 2. un punto intermedio di campionamento da posizionare dopo il disoleatore dell'area "A" e prima dell'invaso artificiale di sedimentazione (per verificare l'efficienza della disoleazione e prevenire la contaminazione dell'invaso di sedimentazione con idrocarburi);
 3. un punto intermedio di campionamento posizionato dopo il disoleatore posto a servizio dell'area di trattamento dilavamento piazzola di rifornimento carburanti;

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. lo scarico nel fiume Marecchia (troppo pieno del bacino artificiale di sedimentazione) deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'all. 5 al D.Lgs. 152/2006;
 - b. gli scarichi parziali derivanti dalle aree A+B, piazzola di rifornimento carburante, prima dell'immissione nel bacino artificiale di sedimentazione devono rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'all. 5 al D.Lgs. 152/2006;

- c. lo scarico nel fiume Marecchia e gli scarichi parziali delle aree (A+B) e della piazzola di rifornimento carburante devono essere mantenuti accessibili per il campionamento in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- d. le superfici scolanti devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; dovrà inoltre essere garantita un'opportuna sistemazione del fondo in modo da facilitare lo scorrimento dei reflui meteorici verso i punti di raccolta;
- e. la ditta dovrà tenere presso lo stabilimento la cartografia con individuate le aree "A", "B" e "C", di cui alla planimetria istruttoria denominata Scheda A Tav.1 del febbraio 2020 e depositata agli atti del Servizio Ambiente, a disposizione degli organi di controllo;
- f. le operazioni di manutenzione sugli impianti di trattamento delle acque, dovranno essere effettuate con idonea periodicità e con contestuale verifica delle condizioni di funzionamento (frequenza almeno semestrale), in particolare dovrà essere verificata l'efficienza del disoleatore al fine di prevenire la contaminazione dell'invaso di sedimentazione con idrocarburi. Il gestore dell'impianto dovrà dotarsi di apposito registro, vidimato da ARPAE, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
- g. le vasche di sedimentazione a monte dei disoleatori dovranno essere svuotate con adeguata periodicità dei fanghi che vi si saranno formati, e che dovranno essere smaltiti nei modi previsti dalla legge;
- h. il gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di insudiciare e imbrattare la strada pubblica e le sue pertinenze, apportare o spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
- i. nel caso si verifichino imprevisti tecnici, che modifichino il regime e la qualità dello scarico descritti nella documentazione e autorizzati, tali da costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, il gestore dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda USL e Comune, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- j. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONDIZIONI

- la linea impiantistica denominata “A” consiste nella produzione a caldo di conglomerato bituminoso utilizzando oltre alla materia prima (bitume, ghiaia, sabbia), anche il rifiuto non pericoloso denominato “fresato di conglomerato bituminoso”, tipologia 7.6 di cui al DM 5/02/98; gli impianti consistono in tramoggia di alimentazione del fresato, nastro trasportatore, vibrovaglio, mulino di macinazione, dosatori di alimentazione, nastro elevatore, essiccatore a tamburo per inerti e fresato di conglomerato bituminoso, miscelatore bitume, inerti e filler. I fumi per l’essiccatore sono prodotti da un bruciatore a fiamma diretta della potenzialità di 18 MW alimentato a metano/olio combustibile. Il bitume vergine è stoccato in serbatoi e mantenuto caldo da una caldaia di potenzialità 930 kW alimentata a metano. Il filler (materiale lapideo polverulento) è stoccato in silo dotato di filtro a maniche e dosato all’impianto di miscelazione. Il conglomerato bituminoso prodotto viene stoccato in un silo prima del caricamento sui camion. Le emissioni provenienti dalla suddetta linea impiantistica sono le emissioni convogliate ED1 della caldaia per il riscaldamento del bitume, EA1 derivante dal sistema che comprende l’essiccatoio, la vagliatura inerti, il miscelatore e relativi elevatori e tramogge e dosatori; all’emissione EA1 confluiscono anche gli svaporamenti prodotti dallo scarico del conglomerato bituminoso durante lo scarico nel silo e dal silo ai camion, in quanto la zona è confinata; EA2 deriva dal silo per filler durante il caricamento dello stesso;
- per il punto di emissione EA1 si ritiene opportuno definire valori limite degli inquinanti, oltre che in concentrazione, anche in flusso di massa, al fine di non aumentare l’impatto emissivo rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
- il punto di emissione ED1 – caldaia per riscaldamento bitume non è soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente nella fattispecie prevista dalla lettera dd) alla parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs.152/06 come specificato dall’art.272 comma 1 dello stesso decreto in quanto impianto di combustione alimentati a gasolio di potenza termica nominale < 1 MW; Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi

dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 e s.m.i.;

- la linea impiantistica denominata “B” è dedicata alla produzione di calcestruzzo e gli impianti consistono in 4 sili per cemento dotati di filtro (EB1) per le sovrappressioni in fase di caricamento, tramoggia di pesatura del cemento dotata di filtro a maniche per gli sfiati di sovrappressione (EB2) e autobetoniera a cui confluiscono anche i materiali lapidei inerti attraverso nastro trasportatore; l'autobetoniera è dotata di filtro a maniche (EB3);
- la linea impiantistica denominata “C” è dedicata alla produzione di misto cementato e gli impianti consistono in mescolatore a tenuta in cui confluiscono inerti lapidei e cemento. Non sono presenti emissioni convogliate.
- la linea impiantistica denominata “E” di frantumazione inerti è stata dismessa;
- la linea impiantistica denominata “F” consiste nella produzione di materie prime secondarie per l'edilizia a partire da rifiuti di demolizione, mediante operazioni meccaniche di frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata; gli impianti consistono in tramogge di alimentazione, nastri trasportatori, frantoio, separatore magnetico, vaglio, mulino; le emissioni provenienti da questa linea produttiva sono essenzialmente emissioni diffuse dovute al carico e scarico degli inerti; il frantoio è chiuso con carico dall'alto; i sistemi adottati per limitare le emissioni diffuse e quelle provenienti dal frantoio e mulino sono la bagnatura degli inerti;
- con comunicazione acquisita in data 29/09/2011 (documentazione istruttoria al rilascio di autorizzazione n. 211/2012) la società ha riferito che non è possibile definire un quantitativo fisso giornaliero di rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero per la sede produttiva in esame, in quanto il quantitativo dipende dalla specifica richiesta del mercato, ed ha comunicato che il quantitativo massimo annuo è di 50.000 tonnellate, la percentuale massima di rifiuto in carica è variabile con un massimo del 40% ed inoltre che la pesatura avviene con bilance a celle di carico programmate da sistema computerizzato, in grado di restituire la registrazione delle pesate;
- la società ha rispettato quanto previsto nel Provvedimento n.211 del 14/06/2012 relativamente alle prescrizioni per le emissioni in atmosfera come accertato da Arpa (nota prot.2338 del 29/03/2013) in fase di controllo;

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Emissioni convogliate

EA1 – PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

- Portata: 90.000 Nm³/h.
- Durata: 24 h/g
- Giorni/settimana: 6
- Settimane/anno: 50
- Giorni/anno: 300
- Altezza: 31 m.
- Sezione: 1,226 m².
- Temperatura: 110 °C.

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da 1.248 maniche avente una superficie filtrante totale di 1.198 m². La pulizia delle maniche avviene tramite aria compressa in controcorrente.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE ESPRESSI COME CONCENTRAZIONE
--

I valori limite degli inquinanti per l'emissione EA1 sono stabiliti sulla base dell'algoritmo di cui al punto 2 dell'allegato 1 – suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 le cui definizioni sono state appositamente precisate adeguandole alla specifica casistica esaminata, e sulla base della percentuale di rifiuto caricata di volta in volta;

Formula n° 1

Formula n. 1	$C = \frac{[A \text{ rifiuti} \times C \text{ rifiuti}] + [A \text{ processo} \times C \text{ processo}]}{A \text{ rifiuto} + A \text{ processo}}$
C = valore limite delle emissioni, derivante dall'algoritmo, espresso in concentrazione ed allo stesso tempo di mediazione, per gli inquinanti di cui al punto 2.3, allegato1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Il tenore di ossigeno di riferimento è quello relativo al processo che è pari al 17% di O ₂ .	
A rifiuti/o = quantità oraria (espressa in massa) di fresato di conglomerato bituminoso (rifiuto) alimentato all'impianto corrispondente alla reale quantità utilizzata in ogni carica di materia per la produzione del conglomerato bituminoso.	

C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti nella tabella di cui al punto 2.3 dell'allegato 1, suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 (vedi Tabella N.1);
A processo = quantità oraria (espressa in massa) di materia alimentata all'impianto, esclusi i rifiuti, corrispondente alla reale quantità utilizzata in ogni carica di materia per la produzione del conglomerato bituminoso;
C processo = valore limite di emissione, espresso in concentrazione, per gli agenti inquinanti e del CO nei gas emessi dall'impianto quando vengono utilizzate materie prime tradizionali ovvero materie prime e prodotti (esclusi i rifiuti), ridotti del 10% (vedi Tabella N.2). I valori di C processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla tabella di cui al punto 2.3, allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i;

TABELLA N. 1

C rifiuto = valori limite di emissione. (Rif.punto 2.3, allegato 1, suballegato 2)	
INQUINANTE	Valore limite in mg/Nm ³ riferito al 17% di Ossigeno, inteso come valore medio su 30 minuti.
Polveri totali	30
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	20
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	200
Cloruro di Idrogeno (come HCl)	60
Fluoruro di Idrogeno (Come HF)	4
	Valore limite in mg/Nm ³ riferito al 17% di Ossigeno inteso come valore medio durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 8 ore come massimo.
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)* + Tallio e suoi composti (espressi come Tl)*	0,05
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg) *	0,05
Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)*.	0,5
* Anche sotto forma di gas e vapori dei metalli ed ai loro composti.	

TABELLA N. 2

C processo = valore limite di emissione (Rif. parte II e parte III dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 parte V e CRIAER DGR n° 4606/1999 a cui si deve applicare la riduzione del 10 %)	
INQUINANTE	Valore limite in mg/Nm3
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Cloruro di Idrogeno (come HCl)	30
Fluoruro di Idrogeno (come HF)	5
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Tl)*	0,2
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)*	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)*	1,0
* Anche sotto forma di gas e vapori dei metalli ed ai loro composti	

- Per quanto concerne gli Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) intesi come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno[1,2,3-cd]pirene, si prescrive un valore limite di emissione pari a 0,1 mg/Nm³ di IPA (sottoforma di gas, vapori, e polveri) riferito ad una percentuale di O₂ pari al 17%, inteso come valore medio rilevato durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo. (Rif. tabella A1, per i composti della classe I, di cui al punto 1.1 della parte II dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/06 parte V);
- In merito ai parametri Diossine e Furani (PCDD + PCDF), si prescrive un valore limite di emissione pari a 0,1 ng/m³ (sottoforma di gas, vapori, e polveri) riferito ad una percentuale di O₂ pari al 17%, (Rif. D.M. 05/02/1998 all'allegato 1 suballegato 2 punto 2.9). Il valore limite di emissione si riferisce alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati (Tabella N.3), prima di eseguire la somma.

Tabella n. 3

Cogenere	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodrossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

- Per quanto concerne gli Ossidi di Azoto si prescrive il seguente limite rinvenibile al punto 4.8.3 del CRIAER:

Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) = 200 mg/Nm³ (riferito ad una percentuale di O₂ pari al 17%)

- In merito al parametro Monossido di Carbonio (CO) il punto 2.5 del suballegato 2 dell'allegato I del DM 05/02/98 e s.m.i. indica che “non si deve tener conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione di rifiuti... omissis.”: nel caso in oggetto il CO deriva dalla combustione del metano in caldaia a servizio del tamburo essiccatore, pertanto per tale parametro non sarà oggetto di misurazione;

Al fine di applicare correttamente la formula n.1, è indispensabile conoscere il valore in massa di rifiuto e di materia (non rifiuto) durante la determinazione dei valori limite di emissione: la ditta deve registrare su supporto cartaceo e/o informatico ogni carica di rifiuto (fresato) nell'impianto dove viene chiaramente indicato il peso l'ora e la data del carico stesso.

Autocontrolli:

L'azienda **dovrà** effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale dei seguenti inquinanti:

- Polveri Totali
- Sostanze organiche volatili (esprese come COT)
- Biossido di Zolfo (espressi come SO₂)
- Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)
- Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti).
- Mercurio e suoi composti espressi come (Hg).
- Metalli pesanti totali intesi come somma di: (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn).
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

I risultati di tali autocontrolli dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

L'azienda **non deve** effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, pur rispettando i valori limite di emissione sopra descritti, dei seguenti inquinanti:

- Cloruro di Idrogeno (HCl)
- Fluoruro di Idrogeno (HF)
- Diossine e Furani (PCDD + PCDF)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE ESPRESSI COME FLUSSO DI MASSA ANNUO

Richiamata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n° 3061 del 03/08/2005 rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino e il precedente Provvedimento della scrivente Amministrazione n.211 del 14/06/2012, dove per il punto emissivo E1, sono stabiliti i seguenti limiti massimi annui di flusso di massa per l'emissione E1A

Inquinante	Concentrazione autorizzata (Prov.PU) mg/Nm ³	Portata autorizzata (Prov.PU). Nm ³ /h	Ore anno funzionamento	Flusso di Massa annuo (1 gennaio- 31 dicembre) kg/anno
POLVERI	10	90.000	2.400	2.160
Sost. Org. Vol.	11			2.376
I.P.A. totali	0,00277			0,60
NO _x	100			21.600
SO _x	10			2.160

Il numero massimo di ore di funzionamento è stato calcolato moltiplicando il numero dei giorni lavorati, desunti dall'elenco n. 5.3 delle *Materie prime utilizzati annualmente in ogni punto del ciclo produttivo* (consumi variabili stimati annui), dichiarati dalla ditta e allegata alla domanda del 19/03/2004 redatta ai sensi dell'art. 15 comma 1 *lett. a* (Prot. Prov. PU n. 21718 del 27/03/2004) pari a 300 gg/anno lavorativi (arrot. in eccesso) per le 8 ore/giorno della durata emissione;

Al fine di verificare il rispetto dei sopracitati limiti in flusso di massa annuo, la ditta deve calcolare il **Flusso di Massa Medio Reale** espresso come media dei valori di flusso di massa reale calcolati in riferimento ai singoli autocontrolli per ciascun inquinante secondo la seguente formula (*Formula n° 3*).

Formula n° 3

$$\mathbf{FdM}_{(\text{medio reale})} = \Sigma C_{\text{inquin. reale Autocontr.}} * \Sigma Q_{\text{reale Autocontr.}} * H_{\text{annoFunz reale}}$$

Dove:

$\mathbf{FdM}_{(\text{medio reale})}$ = Flusso di Massa reale annuale risultante dalla media dei singoli autocontrolli espressi in kg/anno.

$\Sigma C_{\text{inquin. reale Autocontr.}}$ = Media Aritmetica delle concentrazioni reali misurate del singolo inquinante in mg/Nm³ al 17% di O₂.

$\Sigma Q_{\text{reale Autocontr.}}$ = Media Aritmetica delle portate reali normalizzate rilevate nei singoli autocontrolli in Nm³/h.

$\mathbf{h_{annoFunz reale}}$ = Ore funzionamento reale della emissione E1A espresse in ore/anno [n° ore/giorno * gg/lavorati = ore/anno effettivamente lavorate].

La conformità del valore limite di emissione espresso come **flusso di massa annuale** si verifica quando il valore del Flusso di Massa Medio Reale [$\mathbf{FdM}_{(\text{medio reale})}$] espresso in Kg/anno è **uguale o minore** del valore Flusso di Massa massimo annuale autorizzato [$\mathbf{FdM}_{(\text{max anno})}$] espresso in Kg/anno riferito ai singoli inquinanti e riportati nella colonna 5 della Tabella n. 4.

Al fine di applicare correttamente la formula n° 3, è indispensabile conoscere il valore di $\mathbf{H_{annoFunz reale}}$: si prescrive il montaggio di un apposito contatore al fine conteggiare le ore reali di funzionamento della emissione E1A.

Il bruciatore, anche se predisposto al funzionamento ad olio combustibile, dovrà essere alimentato esclusivamente a metano.

Autocontrolli:

Al fine dell'applicazione della Formula n° 3, l'azienda dovrà effettuare sull'emissione E1A controlli a **cadenza bimestrale** (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) dei seguenti inquinanti:

- Polveri Totali
- Sostanze Organiche Volatili (esprese come COT).
- Biossido di Zolfo (espressi come SO₂).
- Ossidi di Azoto (espressi come NO₂).
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.).

I risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

EA2 – SFIATO SILOS FILLER

- Portata: 400 Nm³/h.
- Altezza: 30 m.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da un filtro a maniche avente n.14 maniche filtranti in feltro liscio poliestere, con una superficie totale filtrante di 8 m²; la pulizia avviene tramite vibratore elettrico.

Limiti CRIAER e prescrizioni previsti alla DGR 2236/09 punto 4.22:

- materiale particellare = 10 mg/Nm³

Autocontrolli:

Il gestore dovrà effettuare verifiche ed eventuali manutenzioni del sistema filtrante a cadenza semestrale. I risultati delle verifiche dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Il filtro dovrà essere dotato di misuratori di pressione differenziale atto alla verifica di buon funzionamento del filtro entro il 31/03/2021; qualora la soluzione impiantistica non sia tecnicamente fattibile, il gestore dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia entro la stessa data;

EB1 – SFIATO SILOS CARICAMENTO CEMENTO

- Portata: 500 Nm³/h.
- Altezza: 7,5 m.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da un filtro a maniche avente n° 12 maniche filtranti in feltro agugliato poliestere, con una superficie totale filtrante di 4 m²; la pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente.

Limiti CRIAER e prescrizioni previsti alla DGR 2236/09 punto 4.22:

- materiale particellare = 10 mg/Nm³

Autocontrolli:

Il gestore dovrà effettuare verifiche ed eventuali manutenzioni del sistema filtrante a cadenza semestrale. I risultati delle verifiche dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Il filtro dovrà essere dotato di misuratori di pressione differenziale atto alla verifica di buon funzionamento del filtro entro il 31/03/2021; qualora la soluzione impiantistica non sia tecnicamente fattibile, il gestore dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia entro la stessa data;

EB2 – SFIATO SILOS TRAMOGGIA PESATURA CEMENTO

- Portata: 250 Nm³/h.
- Altezza: 2,5 m.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da un filtro a maniche avente n° 7 maniche filtranti in feltro agugliato poliestere, con una superficie totale filtrante di 2,3 m²; la pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente.

Limiti CRIAER e prescrizioni previsti alla DGR 2236/09 punto 4.22:

- materiale particellare = 10 mg/Nm³

Autocontrolli:

Il gestore dovrà effettuare verifiche ed eventuali manutenzioni del sistema filtrante a cadenza semestrale. I risultati delle verifiche dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Il filtro dovrà essere dotato di misuratori di pressione differenziale atto alla verifica di buon funzionamento del filtro entro il 31/03/2021; qualora la soluzione impiantistica non sia tecnicamente fattibile, il gestore dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia entro la stessa data;

EB3 – CARICAMENTO AUTOBETONIERA CALCESTRUZZO

- Portata: 1000 Nm³/h.
- Altezza: 4,1 m.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da un filtro a maniche avente n° 14 maniche filtranti in feltro poliestere liscio, con una superficie totale filtrante di 11 m²; la pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente.

Limiti CRIAER e prescrizioni previsti alla DGR 2236/09 punto 4.22:

- materiale particellare = 10 mg/Nm³

Autocontrolli:

Il gestore dovrà effettuare verifiche ed eventuali manutenzioni del sistema filtrante a cadenza semestrale. I risultati delle verifiche dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Il filtro dovrà essere dotato di misuratori di pressione differenziale atto alla verifica di buon funzionamento del filtro entro il 31/03/2021; qualora la soluzione impiantistica non sia tecnicamente fattibile, il gestore dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia entro la stessa data;

2) EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di evitare il sollevamento di polvere, dovuto alla movimentazione e lavorazione degli inerti ed al transito dei camion, il gestore dovrà mantenere un adeguato sistema di bagnatura degli inerti e dell'area di manovra dei mezzi e adottare le sottoelencate prescrizioni:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE		
IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI
Impianto A (produzione conglomerato bituminoso)	Stoccaggio inerti	Bagnatura dei cumuli di sabbie
	Carico inerti in tramogge con pala gommata	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico inerti da tramoggia a nastro	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico inerti da nastro ad elevatore a tazze	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
Impianto B (produzione calcestruzzo)	Stoccaggio inerti	Bagnatura dei cumuli di sabbie
	Carico inerti in tramogge con pala gommata	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico inerti da tramoggia a nastro	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
Impianto C (produzione misto cementato)	Stoccaggio inerti	Bagnatura dei cumuli di sabbie
	Carico inerti in tramogge con pala gommata	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico inerti da tramoggia a nastro	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico inerti da nastro a mescolatore	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
Impianto F (frantumazione macerie)	Scarico di macerie in cumuli da autocarro	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico di macerie da autocarro in frantoio	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta. Le macerie devono essere mantenute umidificate.
	Scarico di macerie da pala gommata in frantoio	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta. Le macerie devono essere mantenute umidificate.
	Scarico di materiale da frantoio a nastro	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico da nastro a vaglio	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Scarico da vaglio a nastro	Deve essere assicurata la più limitata altezza di caduta
	Stoccaggio materiale frantumato in cumuli	Bagnatura dei cumuli di materiale fine
Movimentazione materiale	Movimentazione inerti con autocarro	Bagnatura
	Movimentazione materiali bituminosi con autocarro	Evitare, la diffusione di fumi provenienti dal trasporto del materiale utilizzando, dove possibile, autocarri aventi copertura della zona di carico.

3) EMISSIONI ODORIGENE

Ai sensi dell'art.272 bis del D.Lgs.152/06, il gestore dovrà inviare alla scrivente Agenzia entro il 31/12/2020 una relazione tecnica di livello 1 come previsto dalle linee guida Arpae approvate con determina dirigenziale 2018-426, che identifichi tutte le sorgenti odorigene derivanti dai materiali trattati e dagli impianti e la loro individuazione in planimetria e descriva i sistemi tecnici e gestionali adottati per il contenimento delle emissioni odorigene, anche in caso di malfunzionamenti o eventi accidentali;

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

4) Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

5) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Determinazione Biossido di Zolfo (SO ₂)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/200) UNI 10393

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
	UNI 10246 – 1 UNI 9967 UNI 10246 – 2 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C<20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C>20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione Metalli	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723
Determinazione Mercurio	UNI EN 13211
Determinazione Microinquinanti Organici	UNI EN 1948 – 1,2,3
Determinazione Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	UNICHIM 835 ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35
Determinazione composti inorganici del Cloro e del Fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2(allegato 2 DM 25/08/2000)
Determinazione concentrazione acido cloridrico (HCL)	UNI EN 1911 - 1,2,3
Determinazione dei composti inorganici del Fluoro	UNI 10787

6) Altre prescrizioni:

- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione

al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.
- Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.
- Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere

attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti^[1] dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto di emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto di emissione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.